LEGGE REGIONALE 09 OTTOBRE 2009, N. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

La legge regionale n.13 del 2009, istituisce il Consiglio delle Autonomie locali (detto "CAL") quale organo di rappresentanza delle autonomie locali e di coordinamento tra queste e la Regione. Il CAL è organo direttamente previsto dalla nostra Costituzione; infatti l'art. 123, co. 4 dispone che "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali". Questa legge, pertanto, dà anche attuazione all'art 23 del nostro Statuto regionale, dedicato appunto al CAL.

Tale norma, in particolare, descrive le principali funzioni del nuovo organo, con particolare riferimento all' attività consultiva e alle materie su cui può esercitarsi, rinviando, invece, alla legge regionale la disciplina dettagliata della composizione e delle sue modalità di funzionamento.

Si ricorda, brevemente, che la funzione principale attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto al CAL è quella consultiva, che si esprime con l'emanazione di pareri. Dalla lettura congiunta delle disposizioni statutarie e dell'art. 6 della legge in questione, si comprende che il CAL esprime i suoi pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa, nelle materie specificamente indicate al comma 3 dell'art. 23 dello statuto, "e in ogni altro caso in cui essa lo richieda". I pareri, inoltre, possono essere resi anche su richiesta della Giunta regionale.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell' art. 23, comma 4 dello statuto, se un progetto di legge viene approvato in difformità del parere espresso dal CAL, l'Assemblea deve accompagnare il testo legislativo approvato con un ordine del giorno, che esprime le motivazioni del mancato accoglimento, da trasmettere al CAL stesso. In alcuni casi, poi, si prevedono modalità più rigorose. Infatti per i progetti di legge riguardanti le norme relative al CAL e il conferimento di funzioni agli enti locali, in caso di parere contrario del CAL, l'ordine del giorno non basta ma occorre anche che l'Assemblea legislativa deliberi a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Tornando ad analizzare il contenuto dispositivo della legge in esame, il testo mira principalmente a disciplinare la composizione ed il funzionamento del CAL, in modo da consentire, sul piano pratico ed operativo, la sua immediata istituzione, finora non avvenuta in mancanza appunto di questa legge.

Il CAL, che ha sede presso l'Assemblea legislativa, si compone di membri di diritto e di membri di derivazione elettiva. Tra i primi rientrano i presidenti delle Province, i sindaci dei Comuni capoluogo e di quelli con più di 50.000 abitanti. Sono componenti elettivi, invece, ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a Comuni montani. Per le elezioni di questi membri la legge prevede una procedura specifica all'art. 3. Al riguardo va sottolineato che è di competenza del Presidente della Regione la nomina dei componenti del CAL, mentre spetta al Presidente dell'Assemblea legislativa convocare la seduta di insediamento dell'organo, che deve avvenire entro 30 giorni dalla nomina stessa.

La sua particolare composizione "mista" ha condotto il legislatore regionale a prevedere una dettagliata disciplina della durata in carica dei membri e della loro sostituzione (art. 5). Motivo di

decadenza è innanzitutto la cessazione per qualsiasi ragione dalla carica di sindaco o presidente di Provincia. In questo caso se trattasi di componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco o presidente di Provincia eletto. Se invece trattasi di un componente elettivo, viene nominato in sostituzione il primo dei non eletti nella graduatoria stilata sulla base dell'art. 3. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, si procede con nuove elezioni per i tutti i membri elettivi.

Sempre l'art. 5 prevede che il CAL venga rinnovato per la quota di componenti elettivi, entro 90 giorni dalle elezioni amministrative che hanno riguardato più della metà dei Comuni della Regione.

Circa l'organizzazione, il CAL elegge tra i suoi componenti un Presidente, si dota di un regolamento interno (strumento di autonomia dell'organo, voluto dall'art. 23 dello statuto) che disciplina la nomina di un Comitato di Presidenza, e si articola in commissioni tematiche. In alcuni casi, previsti dal Comitato di Presidenza, il parere può essere rilasciato direttamente dalla singola commissione.

È possibile notare in questa legge, oltre che nello statuto regionale, un particolare rapporto tra il CAL e l'Assemblea Legislativa, che trova espressione, come visto, nella sede del CAL che è da individuarsi presso l'Assemblea stessa, come pure nella previsione, di cui all'art. 7, di sedute congiunte per la presentazione del Rapporto sullo stato delle autonomie o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali.

La legge contempla poi, all'art. 8, in via residuale in capo al CAL "altre attività": può riunirsi per esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, può formulare proposte in materia all'Assemblea e alla Giunta regionale, può richiedere specifici incontri. Inoltre, va evidenziato che, altre leggi, possono assegnare a questo organo ulteriori funzioni.

La legge 13/2009, infine, prevede che fino alla nomina dei componenti elettivi, ma comunque non oltre il 31 gennaio 2010, l'organo operi validamente solo con i componenti di diritto, tempestivamente nominati dal Presidente della Giunta con proprio atto da trasmettere al Presidente dell'Assemblea Legislativa, la quale a sua volta provvede a convocare la prima seduta.